



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

PROVINCIA DI PISA

DETERMINAZIONE N. 470 DEL 31/08/2023

Oggetto :

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL GEOM. SIMONE GIOVANNELLI DA PARTE DEL COMUNE DI TERRICCIOLA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 - PROROGA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, come modificato dal D.L. 41/2023 convertito in L. 74/2023, stabilisce espressamente che *“I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;

POSTO che detta disposizione normativa consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 15.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RICORDATO che questo Ente ha autorizzato, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, l'utilizzo da parte del Comune di Terricciola, per un monte ore massimo di 9 ore settimanali, del Geom. Simone Giovannelli, dipendente di questo Comune, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, classificato nell'Area degli Istruttori, con profilo professionale di Istruttore tecnico, assegnato al Servizio Risorse per le imprese e il territorio, in ultimo fino 31/08/2023 stante la determinazione n. 270 del 22.05.2023,

PRESO ATTO della nota in data 24.08.2023, registrata al protocollo generale di questo Ente al n.

0018025/2023, con la quale il Comune di Terricciola ha fatto richiesta di autorizzazione alla proroga dell'utilizzo del predetto Geom. Simone Giovannelli per un periodo di mesi due e, pertanto, fino al 31.10.2023;

VERIFICATO nuovamente che il Comune di Terricciola ha un numero di abitanti inferiore a 15.000;

RICORDATO quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili (...) salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;

CONSIDERATO quanto precisato dal Consiglio di Stato, sez. I, nel Parere 3764/2013 secondo cui l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

RICHIAMATA in merito la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie, n. 23/2016, che dà indicazioni sulla corretta modalità attuativa dell'istituto in questione;

VALUTATO che non sussistono motivi di incompatibilità tra l'attività prestata dal Geom. Simone Giovannelli presso questo Ente e quella che il medesimo andrebbe a prestare presso il Comune di Terricciola e che, pertanto, in data odierna, lo scrivente Segretario Comunale, nella sua veste di Responsabile del Servizio risorse per le imprese e il territorio ad interim, ha espresso il proprio nulla osta in merito;

RITENUTO di poter rilasciare autorizzazione alla proroga dell'utilizzo del Geom. Simone Giovannelli da parte del Comune di Terricciola, ai sensi del più volte richiamato art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la legge 311/2004 con particolare riferimento all'art. 1, comma 557;
- i vigenti CCNL di comparto;
- il decreto sindacale n. 06 del 02.07.2021, con cui lo scrivente Segretario comunale, dott. Alfredo Priolo, è stato nominato Responsabile del Servizio Segreteria Generale di questo Ente;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la proroga dell'utilizzo del dipendente Geom. Simone Giovannelli da parte del Comune di Terricciola ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

2. Di dare atto che il Geom. Simone Giovannelli presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di Terricciola nell'ambito delle attività dell'edilizia privata, per un arco temporale di ulteriori mesi due, fino al 31.10.2023, e per un monte ore massimo di 9 ore settimanali;
3. Di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è lo scrivente Responsabile del Servizio Segreteria Generale;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
5. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

Il. Resp. Servizio Segreteria Generale

Alfredo Priolo / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture: